



Unione
Nazionale
Avvocati
Amministrativisti

Roma, 23 aprile 2020

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
Pec: presidente@pec.governo.it

Ill.mo Signor Ministro della Giustizia
On. Avv. Alfonso Bonafede
Pec: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
capo.gabinetto@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
dott. Filippo Patroni Griffi
f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it

E, p.c.

Ill.ma Signora Presidente f.f. del CNF
avv. Maria Masi
presidenza@consigionazionaleforense.it

Ill.mo Signor Coordinatore dell'OCF
avv. Giovanni Malinconico
amministrazione@organismocongressualeforense.news

Oggetto: Giustizia amministrativa ed emergenza Covid19

Il 16 aprile 2020, come noto, il processo amministrativo, a differenza degli altri giudizi, ha ripreso il suo ordinario svolgimento, essendo cessata la sospensione dei termini processuali prevista nel D.L. n. 18/2020, con la sola eccezione di quelli per notificare i ricorsi. L'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti ha già evidenziato l'irragionevolezza della diversità di trattamento prevista rispetto alle altre giurisdizioni, nel presupposto che l'operatività della Giustizia Amministrativa avvenga totalmente da remoto e con la contraddizione radicale di avere escluso, solo per questa giurisdizione, ogni possibilità di condurre con tale modalità le udienze con la partecipazione degli avvocati sino al 30 giugno 2020.



Unione
Nazionale
Avvocati
Amministrativisti

La previsione di un regime differenziato della sospensione dei termini giudiziali appare particolarmente rilevante considerando, altresì, che in alcune parti del territorio nazionale, come Lombardia e Piemonte, provvedimenti regionali hanno introdotto ulteriori limitazioni allo svolgimento delle attività professionali, imponendo di operare in “modalità agile” e circoscrivendo la possibilità di accesso agli studi unicamente per attività indifferibili e urgenti o sottoposte a termini di scadenza, che costituiscono una parte soltanto delle ordinarie funzioni richieste all’avvocato amministrativista. Tali provvedimenti limitativi speciali incidono, inoltre, sulla operatività delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, rendendo particolarmente complesso il reperimento immediato degli atti e dei documenti necessari per la difesa: elementi tutti che mettono in concreto a rischio l’effettività della tutela, che a ciascuno deve essere garantita.

Solo in considerazione dello spirito collaborativo che deve comunque connotare i rapporti e approfittando della Vostra cortese attenzione ci permettiamo segnalare alcune considerazioni, che non si dubita saranno attentamente valutate nella unica prospettiva di rendere al meglio, in questo gravissimo periodo, il Sistema Giustizia.

Si chiede, pertanto, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di ragione, al Ministro della Giustizia ed al Presidente del Consiglio di Stato, anche quale Presidente del Consiglio di Presidenza e organo di vertice amministrativo-istituzionale della Giustizia Amministrativa di valutare quanto segue.

1) Merita considerazione l’estensione al processo amministrativo del regime di sospensione previsto per tutte le altre giurisdizioni fino alla data dell’11 maggio 2020, ferma restando l’esigenza, anche nella prospettiva della ripresa dell’operatività piena delle attività, che ogni intervento che incida sul regolare esercizio della funzione difensiva venga assunto, fatte salve specifiche e localizzate situazioni di elevato rischio sanitario, in modo unitario e omogeneo su tutto il territorio nazionale, nonché accompagnato da idonee misure nell’ambito processuale (come, ad esempio, la rimessione in termini o specifiche condizioni di legittimo impedimento), nel rispetto del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.

2) E’ necessario che il Parlamento - in sede di conversione dei vari decreti legge governativi - o lo stesso Governo nella prossima misura decretativa d’urgenza, ripristinino la possibilità per la Giustizia Amministrativa di ricorrere alle udienze telematiche, quale misura alternativa in caso di impossibilità o grave difficoltà nella celebrazione delle udienze orali con la presenza fisica di magistrati ed avvocati pur con l’adozione di idonee misure precauzionali (mascherine, distanza di sicurezza e scaglionamento della chiamata delle cause per evitare assembramenti, come era già avvenuto con successo prima della forzata chiusura degli uffici giudiziari), in conformità alla Delibera n. 195 assunta nella seduta amministrativa del 20 aprile 2020 dal Consiglio Nazionale Forense.

3) Si ritiene necessario che, anche in assenza o comunque in attesa dei provvedimenti di cui al punto 2), sia avviata da subito una sperimentazione dell’udienza da remoto, così da poter attivare quest’ultima immediatamente quando sarà prevista normativamente (si rileva



Unione
Nazionale
Avvocati
Amministrativisti

che ciò è possibile sin da ora, posto che i magistrati, già allo stato, svolgono udienze e camere di consiglio tra loro ed in assenza dei difensori).

4) E' necessario che sia posto rimedio a quanto previsto dall'art. 84 comma 5 del D.L. n.18/2020 nella parte in cui, anche per come interpretato nella nota dell'On.le Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020, non consente anche per la fase cautelare alcuna possibilità di surrogare la temporanea mancanza della discussione orale da parte dei difensori, introducendo un *vulnus* al principio del giusto processo e del contraddittorio e con ciò integrando un evidente profilo di illegittimità costituzionale della norma; atteso che per tutti i tipi di udienza e non solo per le udienze pubbliche e camerale dev'essere quantomeno prevista una alternativa che compensi la mancata celebrazione della trattazione orale.

Il termine di due giorni liberi previsto dal cit. art. 84 comma 5 per la presentazione delle note di udienza è infatti applicabile per le sole udienze pubbliche e camerale e non anche per quelle cautelari, rispetto alle quali coincide con il termine per la costituzione in giudizio della Amministrazione e del controinteressato senza possibilità per il ricorrente di poter replicare alcunché, stante l'assenza di una trattazione orale e di un termine ulteriore successivo per contraddire. Si tratta di una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, che non può essere ovviata solo con una richiesta di rinvio dell'udienza cautelare, sempre possibile ma spesso non rispondente ad esigenze di immediatezza e tempestività proprie del giudizio cautelare. La soluzione che, al riguardo, si propone in via prioritaria è l'esperimento dell'udienza telematica, se richiesta dal ricorrente, ed in via subordinata, la possibilità di depositare brevi note da parte del ricorrente fino al giorno dell'udienza virtuale qualora le controparti si siano costituite l'ultimo giorno disponibile.

5) Si richiede, in conformità alla Delibera n. 195 assunta nella seduta amministrativa del 20 aprile 2020 dal Consiglio Nazionale Forense, siano adottate delle norme, a modifica dell'art 13 dell'Allegato al Codice del processo amministrativo, che legittimino il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'ufficio del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché le Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, ad adottare le regole tecnico-operative per la sperimentazione e l'attuazione delle udienze telematiche e per la modifica di alcune disposizioni contenute nell'attuale regolamento di cui al DPCM 16 febbraio 2016 n 40 anche al fine di aggiornare il PAT, con uno strumento più snello, più veloce e meno complesso rispetto al sistema attuale.

6) Si auspica vivamente che sia istituito un Tavolo tecnico permanente tra i vertici della Giustizia Amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i rappresentanti dell'Avvocatura istituzionale e specialistica, al fine di poter discutere preventivamente tutti i provvedimenti che la riguardino, ivi compresa la regolamentazione delle misure che dovranno essere adottate finché permarrà l'emergenza Covid-19, unificate ed omogenee, per quanto possibile, in tutto il territorio nazionale.

7) Si richiede che siano introdotte altresì delle norme, come più volte richiesto da UNAA, improntate ad un sano pragmatismo e volte a semplificare sia il rilascio della procura dalla parte che non sia dotata di firma digitale e si trovi nell'impossibilità di recarsi dal



Unione
Nazionale
Avvocati
Amministrativisti

difensore, sia le modalità di notifica alle Amministrazioni che non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata mediante utilizzo della posta elettronica certificata indicata nel Registro IPA o nei siti istituzionali. A quest'ultimo riguardo, si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dei commi 6, 12, 13 dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012, in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte delle Amministrazioni entro il termine previsto (30 novembre 2014), le notificazioni ai predetti soggetti sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la cancelleria del TAR, di talché, in caso di mancata introduzione delle nuove norme in materia di notifica, si procederà secondo le disposizioni sopra richiamate dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012.

8) Infine si renda assolutamente necessario che sia ridotto l'elevatissimo attuale contributo unificato, quantomeno nella misura del 50% ed in materia di appalti pubblici, fino al 31 dicembre 2020, al fine di non precludere l'accesso alla Giustizia durante il periodo di emergenza Covid-19, così come deliberato dal XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018 e dalla Sessione ulteriore di Roma del 2019.

* * *

Auspiciando un costruttivo e tempestivo confronto, quanto meno da remoto, sui temi e le necessità esposti, si porgono i più deferenti ossequi.

Il Presidente
avv. prof. Mario Sanino